

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

---

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

---

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna**

---

**XII legislatura**

**N. 28**

**02 dicembre 2025**

---

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI EVANGELISTI, SASSONE, MARCELLO

**NORME A GARANZIA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E A TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA DONNA**

**Oggetto assembleare n. 1660**

## RELAZIONE

Il presente progetto di legge si inserisce nel contesto delle politiche regionali finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e della promozione dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana: il rispetto della persona, l'uguaglianza tra uomini e donne, la dignità individuale e la libertà personale.

Negli ultimi anni si è assistito, anche sul territorio dell'Emilia-Romagna, alla diffusione di pratiche culturali e religiose che prevedono l'occultamento integrale del volto femminile mediante l'uso di indumenti come il burqa e il niqāb. Queste pratiche, seppur giustificate da alcuni come espressioni di libertà religiosa, si pongono in contrasto con i principi di riconoscibilità personale, sicurezza pubblica e parità di genere. Allo stesso tempo, si rende necessario prevedere norme generali volte a vietare, per ragioni di sicurezza, l'occultamento integrale del volto nei luoghi pubblici.

Pertanto, il presente progetto di legge interviene in modifica di due leggi regionali: la 24/2003 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e la legge 6/2014 "Legge quadro per la parità e contro la discriminazione di genere".

**L'art. 1** propone la modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24/2003, inserendo tra i compiti della Regione quello di garantire la sicurezza pubblica rendendo sempre riconoscibile le persone nelle sedi di competenza regionale, prevedendo altresì l'obbligo di affissione di cartelli che vietino l'ingresso a chi si rifiuta di essere identificato.

**L'art. 2** propone di introdurre, in modo chiaro, tra le funzioni di polizia locale, quelle volte a far rispettare l'obbligo di rendere riconoscibile il volto nei luoghi pubblici.

**L'art. 3** interviene sulla legge per la parità di genere, introducendo specificamente, tra i compiti della Regione, quello di promuovere la dignità della donna, contrastandone la marginalizzazione sociale che deriva da pratiche sociali, culturali e religiose.

**PROGETTO DI LEGGE****ART. 1**

(*Modifiche all'art. 3 "Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica" della legge regionale 24/2003*)

1. All'art. 3 comma 1 della legge regionale 24/2003 è aggiunta la seguente lettera d):

d) promuove, favorisce e garantisce la sicurezza pubblica, rendendo sempre possibile il riconoscimento delle persone nelle sedi regionali centrali e dislocate, negli ospedali e nelle strutture sanitarie del territorio regionale e in tutte le sedi degli enti del sistema regionale stabilendo, con successiva delibera di giunta, l'obbligo di esposizione di cartelli che vietino l'ingresso a chi si rifiuta di essere identificato e alle persone che indossino indumenti che celino completamente o in gran parte il volto, e stabilendo le sanzioni per chi non si renda riconoscibile in volto nei luoghi indicati. A tal fine, la Regione promuove altresì accordi con i Comuni e le loro Unioni, per garantire in tutti gli uffici pubblici analoghe misure di sicurezza.

**ART. 2**

(*Modifiche all'articolo 13-bis "Funzioni di polizia locale" della legge regionale 24/2003*)

1. All'articolo 13-bis comma 2 della legge regionale 24/2003 la lettera g) è così sostituita:

g) attività di pubblica sicurezza, ivi comprese quelle volte a far rispettare l'obbligo di rendere riconoscibile il volto nei luoghi pubblici.

**ART. 3**

(*Modifiche all'art. 13 "Violenza di genere" della legge regionale 6/2014*)

1. All'articolo 13 comma 1 della legge regionale 6/2014 è aggiunta la seguente lettera f):

f) promuove la dignità della donna, contrastando i fenomeni di imposizione del credo e dei riti e delle pratiche ad esso connessi che ne determinano l'invisibilità, l'isolamento e la marginalizzazione sociale.

---

---

